

Roma, 27 giugno 2023

**Oggetto:** Risposte ai quesiti ricevuti

Si ritiene utile condividere le risposte fornite ad altrettanti quesiti posti dal territorio agli uffici confederali e ai quali è stato dato riscontro. Si evidenzia come i pareri riportati in tali FAQ non costituiscono il parere ufficiale dell'amministrazione competente ma unicamente l'orientamento degli uffici confederali che tiene conto dei provvedimenti in vigore, dei chiarimenti forniti dalla amministrazione stessa tramite le FAQ ufficiali disponibili sul sito della Rete Rurale Nazionale nella sezione "Domande e risposte" ([Rete Nazionale PAC - PSP domande e risposte \(reterurale.it\)](https://rete.nazionale.pac-psp.domande.e.risposte.reterurale.it)) nonché dai contatti diretti con gli uffici competenti.

#### Ecoschema 4

Per aderire all'ecoschema 4 ci sono, come noto, due strade possibili:

1. la prima prevede di seguire lo schema di rotazione proposto dall'intervento con l'avvicendamento almeno biennale sulla medesima superficie di colture leguminose e foraggere (in questo caso il Ministero ha chiarito per le vie brevi che questa dizione va intesa come "leguminose" e "foraggere leguminose") o le colture da rinnovo indicate nell'allegato VIII al DM pagamenti diretti;
2. la seconda prevede che, nel caso di colture pluriennali, erbe e altre piante erbacee da foraggio nonché terreni a riposo, l'impegno è assolto *ipso facto*. In questo secondo caso la durata dell'impegno è di due anni (quindi, nel caso del terreno a riposo, un riposo di 24 mesi appunto). Il Ministero ha informalmente chiarito che: nel caso in cui, queste tre tipologie di occupazione del suolo (colture pluriennali, erbe e altre piante erbacee da foraggio nonché terreni a riposo) sono tenute soltanto per un'annualità, oppure un solo ciclo principale, e sono poi alternate con una coltura leguminosa oppure con una coltura da rinnovo (indicata nell'Allegato VIII al DM) l'impegno è rispettato ai fini di ECO4.

Di seguito, per meglio chiarire, qualche esempio di rotazione che abbiamo analizzato informalmente con il Ministero:

#### Direzione Politiche di Sviluppo Economico delle Filiere Agroalimentari

Corso Vittorio Emanuele II, 101 - 00186 Roma  
tel.: +39 06 68.52.223 – 434 fax: +39 06 68.80.151  
e-mail: polcom@confagricoltura.it - vegetali@confagricoltura.it  
sito web: www.confagricoltura.it

1. (2023) erba medica – (2024) grano: assolve l'impegno di ECO4 (dal momento che nell'arco del biennio si inserisce una leguminosa come la medica);
2. (2023) riposo – (2024) grano: NON assolve l'impegno di ECO4 (dal momento che il riposo è fatto solo per un anno e nel biennio non si inserisce né una leguminosa e né una coltura da rinnovo);
3. (2023) erbaio di leguminose – (2024) grano: assolve l'impegno di ECO4 (dal momento che nell'arco del biennio si inserisce una leguminosa);
4. (2023) erbaio misto oppure di graminacee – (2024) grano: NON assolve l'impegno di ECO4 (dal momento che l'erbaio è fatto solo per un anno e nel biennio non si inserisce né una leguminosa e né una coltura da rinnovo);
5. (2023) erbaio misto oppure di graminacee – (2024) erbaio misto oppure di graminacee: assolve l'impegno di ECO4.

**1. Posso selezionare su quali particelle di seminativi attivare la misura o deve valere per l'intera superficie a seminativo?**

L'agricoltore può decidere con quali superfici aziendali accedere a ECO4 e quindi non deve necessariamente mettere sotto impegno l'intera superficie aziendale.

**2. È possibile condurre la superficie a seminativo di un'azienda in parte aderendo all'ECO4 e in parte all'ECO5?**

Sì, è possibile aderire con parte della superficie aziendale a seminativi all'ECO4 e con altra parte della superficie aziendale a seminativi all'ECO5.

**3. La richiesta di premio vincola ogni anno rispetto al successivo oppure si procede "di biennio in biennio"?**

ECO4 prevede un impegno di avvicendamento almeno biennale. Dopo il secondo anno il beneficiario può quindi scegliere se continuare ad aderire all'eco-schema o uscire dall'ecoschema. Se aderisce senza interruzioni anche negli anni successivi al secondo, l'agricoltore dovrà rispettare continuativamente le regole dell'avvicendamento previste da ECO4. Per esempio, se nel 2023 ha coltivato sulla superficie oggetto di impegno la soia (coltura da rinnovo) e nel 2024 il frumento tenero (coltura depauperante), nel 2025, continuando ad aderire all'ecoschema, non potrà coltivare sulla medesima superficie un'altra coltura depauperante ma dovrà seguire con un rinnovo o una miglioratrice.

4. **In base agli impegni previsti dall'ecoschema 4, se un'azienda con 100 ettari di seminativi, nel 2023 fa 50 ettari a grano duro e 50 ettari a trifoglio e l'anno successivo inverte le produzioni, dove prima faceva grano fa trifoglio e viceversa, può accedere all'ecoschema?**

Sì, può accedere all'ecoschema 4, dal momento che nel biennio inserisce una coltura leguminosa.

5. **Il DM 660087 del 23/12/2022 all'art. 20, comma 1, prevede che l'avvicendamento è assicurato anche dalle colture secondarie. Cosa si intende per coltura secondaria? Cosa si intende per coltura principale?**

Il Piano strategico della PAC nell'ambito della BCAA 7 (paragrafo 3.10.3.3.1) definisce come segue i requisiti che devono rispettare le colture secondarie: *“Ai fini del rispetto della presente norma, sono ammesse (...) le colture secondarie, purché adeguatamente gestite, cioè, portate a completamento del ciclo produttivo e che coprono una parte significativa del periodo tra due coltivazioni principali. Questo si concretizza nella scelta di colture secondarie caratterizzate da un ciclo produttivo di durata adeguata, anche breve, che in ogni caso assicuri la permanenza in campo della coltura secondaria per almeno 90 giorni”*.

La coltura principale rappresenta la coltura più importante rispetto all'ordinamento produttivo aziendale.

6. **Dal momento che la coltura secondaria deve essere in campo per almeno 90 gg, i giorni devono essere compresi nel periodo 1/6-30/11? Oppure questo periodo è solo la finestra di tempo in cui si verifica il cambio di coltura?**

L'intervallo temporale previsto all'art. 20, comma 1, lettera a) del DM 660087 del 23/12/2022 è il periodo fissato ai fini del controllo del rispetto dell'avvicendamento, durante il quale viene quindi verificata la presenza in campo delle colture. Si evidenzia che tale intervallo ha durata dal 1° giugno al 30 novembre dell'anno di domanda ma che con modifica dello stesso DM, del 30 marzo 2023, la finestra di controllo va dal 15 maggio al 30 novembre.

7. **Per assolvere agli impegni di rotazione previsti dall'ecoschema, nel caso di utilizzo delle colture secondarie, è necessario ripeterle per entrambi gli anni di impegno?**

No, non è necessario.

**8. La soia deve essere trattata come coltura da rinnovo o come leguminosa?**

La soia compare nell'elenco delle colture da rinnovo di cui all'Allegato VIII del DM 660087 del 23/12/2022. Pertanto, su di essa sono ammessi i trattamenti fitosanitari previsti dall'ecoschema per le colture da rinnovo.

**9. Nell'Allegato VIII del DM pagamenti diretti del 23 dicembre 2022, tra le colture da rinnovo è indicato il sorgo, con la specifica da granella. Per quale motivo solo per questa coltura è indicata la finalità di utilizzo?**

In base al parere degli uffici ministeriali, raccolto per le vie brevi, si tratta di un refuso, ed è da leggersi solo come sorgo.

**10. Nel caso in cui sulle colture da rinnovo si adottati la difesa integrata (volontaria), occorre attenersi anche alle disposizioni relative all'utilizzo dei diserbanti previste nei disciplinari di produzione integrata? Ed è necessario fare anche la taratura dei macchinari prevista dagli stessi disciplinari?**

Occorre rispettare quanto previsto nei disciplinari regionali/provinciali di produzione integrata con riferimento alla sezione difesa fitosanitaria e controllo delle infestanti, fatta eccezione per la disposizione relativa alla regolazione (o taratura) strumentale delle attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari (relativamente alla quale deve essere comunque rispettato quanto previsto dal PAN).

**11. Nel caso di utilizzo della tecnica della difesa integrata (volontaria) o della produzione biologica, intesa quest'ultima solo con riferimento alle tecniche di difesa fitosanitaria, è necessario ottenere la certificazione? Come viene effettuato il controllo?**

No, non è richiesta la certificazione. È sufficiente:

- per la produzione integrata rispettare le disposizioni contenute nei disciplinari regionali/provinciali con riferimento alla sezione difesa fitosanitaria e controllo delle infestanti, fatta eccezione per la disposizione relativa alla regolazione (o taratura) strumentale delle attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari e
- per l'agricoltura biologica, utilizzare solo i prodotti fitosanitari ammessi.

I controlli si baseranno sul registro aziendale delle operazioni colturali.

- 12. Nel caso in cui sulle colture da rinnovo si adotti la tecnica della difesa integrata e le schede colturali dei disciplinari di produzione integrata regionali/provinciali prevedano il divieto di uso di semente trattata, se tale semente non è reperibile sul mercato, come bisogna comportarsi?**

Nel caso in cui nei disciplinari di produzione integrata, sezione difesa fitosanitaria e controllo delle infestanti, le schede colturali prevedano il divieto di uso di semente trattata, tale disposizione deve essere comunque rispettata.

- 13. In base al disciplinare relativo alla difesa integrata della Lombardia, per il mais seminato nel 2023 in successione al grano tenero raccolto nel 2022 si possono usare geodisinfestanti limitatamente al 30% della SAU a mais. Posto ciò, aderendo ad ECO-4, nell'applicare la difesa integrata volontaria sul mais seminato nel 2023, si può considerare come anno di riferimento il 2022?**

Nell'ambito di ECO4 si applicano le disposizioni dei disciplinari regionali/provinciali di produzione integrata relative alla sezione difesa fitosanitaria e controllo delle infestanti fatta eccezione per la disposizione relativa alla regolazione, o taratura, strumentale delle attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari (relativamente alla quale occorre comunque rispettare quanto previsto dal PAN) a prescindere dall'anno di adesione all'ecoschema.

- 14. ECO4 prevede che sulle colture leguminose e foraggere non sia consentito l'uso di diserbanti chimici e di altri prodotti fitosanitari nel corso dell'anno. L'uso della congiunzione "e" (colture leguminose e foraggere) sta a significare che è richiesta la presenza di entrambe le condizioni e che quindi l'impegno vale solo per le colture che soddisfano contemporaneamente la caratteristica di essere leguminose e da foraggio?**

Il divieto di uso di diserbanti chimici e di altri prodotti fitosanitari vale per le colture leguminose, incluse le leguminose foraggere, e per le colture foraggere in generale.

- 15. In un avvicendamento che preveda in successione mais, frumento e trifoglio, quali trattamenti fitosanitari sono consentiti?**

In base a quanto previsto dall'art. 20, comma 1, lettera b) del DM 660087, sul mais, in quanto coltura da rinnovo, è consentito esclusivamente l'uso della tecnica della difesa integrata (volontaria) o della produzione biologica mentre sul trifoglio, in quanto coltura leguminosa, non è consentito l'uso di diserbanti chimici e di altri prodotti fitosanitari. L'ecoschema non disciplina i trattamenti fitosanitari sul frumento, in quanto non compreso né tra le leguminose, né tra le foraggere, né tra le colture da rinnovo.

- 16. Se un agricoltore semina una coltura da rinnovo in una Regione/PA dove non esiste la corrispondente scheda di difesa integrata a cosa deve attenersi? Da considerare che potrebbe verificarsi il caso in cui in nessuna Regione/PA esista una scheda specifica di difesa integrata per la coltura da rinnovo di interesse.**

Nel caso in cui le schede colturali, sezione difesa contro le avversità e controllo delle infestanti, non siano previste nel disciplinare della Regione/PA di appartenenza, l'agricoltore utilizzerà le tecniche di difesa fitosanitaria della produzione biologica. Si rammenta che le Regioni/PPAA possono provvedere a integrare con le schede colturali mancanti i disciplinari di produzione.

- 17. L'art. 20, comma 1, lettera c) del DM 660087 del 23/12/22 stabilisce che le aziende che adottano tecniche di agricoltura conservativa (semina su sodo/no tillage (NT), minima lavorazione/minimum tillage (MT) o lavorazione a bande/strip tillage) raggiungono *ipso facto* i medesimi obiettivi dell'impegno di interrare i residui, per cui non sono soggette a tale obbligo. Per rientrare in questa fattispecie, è sufficiente attenersi alle tecniche suddette o bisogna aderire necessariamente all'intervento SRA03 dello sviluppo rurale?**

Per rientrare nella fattispecie indicata, l'ecoschema non richiede l'adesione a SRA03 ma unicamente l'adozione delle tecniche di agricoltura conservativa citate.

- 18. Una rotazione primo anno prato/ secondo anno prato/ terzo anno prato/ quarto anno orzo rispetta l'ECO 4?**

Premesso che ECO4 si applica sulle superfici a seminativo in avvicendamento e quindi non sul prato permanente (come definito all'articolo 3, comma 1, lettera d), punto 3 del DM 660087 del 23 dicembre 2022), in caso di erbe e altre piante erbacee da foraggio, l'impegno all'avvicendamento di ECO4 si intende assolto *ipso facto* se presenti sulla medesima superficie per un periodo minimo pari alla durata dell'impegno all'avvicendamento, ovvero per 2 anni. Pertanto, considerati i due anni, l'esempio di avvicendamento proposto è conforme alle regole di ECO4.

- 19. Una successione SOIA/SOIA, coinvolgendo una coltura da rinnovo, che è pure leguminosa, si può considerare che rispetti l'ECO 4?**

No, non è possibile accedere all'ecoschema con una monosuccessione. L'ecoschema richiede comunque che le piante che si avvicendano appartengano a due generi botanici diversi. Si possono coltivare in successione due colture da rinnovo (o due colture leguminose), purché si cambi genere botanico.

**20. La successione biennale cereali-ortive (colture da rinnovo) è compatibile per accedere a tale ecoschema?**

La superficie con successione biennale di cereali e ortive può accedere a ECO4 solo se le ortive che si avvicendano con il cereale sono incluse nell'elenco delle colture da rinnovo di cui all'allegato VIII del DM 660087 del 23/12/2022.

**21. Dal momento che il terreno a riposo assolve *ipso facto* gli impegni dell'ECO4, ipotizzando che i sei mesi, nel primo anno di impegno, vadano dal 1.1 al 30.6, dal 1 luglio sulle superficie impegnate a ECO 4 è possibile fare lavorazioni e seminare?**

Come indicato in premessa, nel caso dell'*ipso facto*, la durata dell'impegno è di due anni (quindi, nel caso del terreno a riposo, un riposo di 24 mesi appunto). Se il riposo è tenuto soltanto per un'annualità, oppure un solo ciclo principale, ed è poi alternato con una coltura leguminosa oppure con una coltura da rinnovo (indicata nell'Allegato VIII al DM) l'impegno è rispettato ai fini di ECO4.

**22. Dal momento che il terreno a riposo assolve *ipso facto* gli impegni dell'ECO 4, trascorsi i sei mesi continuativi posso coltivare grano? Tale schema di rotazione è valido ai fini dell'ECO4?**

No, tale schema non è valido. Infatti, come indicato nella FAQ n. 20, per l'*ipso facto*, la durata dell'impegno è di due anni (quindi, nel caso del terreno a riposo, un riposo di 24 mesi appunto). Se il riposo è tenuto soltanto per un'annualità, oppure un solo ciclo principale, poi deve seguire lo schema di rotazione classico ed essere alternato con una coltura leguminosa oppure con una coltura da rinnovo (indicata nell'Allegato VIII al DM); non va bene quindi una coltura depauperante come il grano.

**23. Una rotazione che preveda incolto nel primo anno ed erbaio polifita di avena e vecchia nel secondo anno può consentire di assolvere *ipso facto* l'impegno all'avvicendamento previsto da ECO4?**

No, le destinazioni rappresentate da colture pluriennali, erbe e altre piante erbacee da foraggio e terreni a riposo assolvono *ipso facto* l'impegno all'avvicendamento previsto dall'ecoschema solo se ognuna di esse, singolarmente, è mantenuta per un periodo minimo pari a 2 anni. Altrimenti se tenute soltanto per un'annualità, oppure un solo ciclo principale, devono seguire lo schema di rotazione classico.

**24. Se ho seminato vecchia da foraggio nel 2022 e la sfalcio a maggio 2023, aderendo a ECO4 nel 2023, questa coltura viene considerata ai fini del rispetto dell'impegno dell'avvicendamento?**

Ai fini del controllo del rispetto dell'avvicendamento si considerano le colture presenti in campo nell'intervallo temporale previsto all'art. 20, comma 1, lettera a) del DM 660087 del 23 dicembre 2022, che ha durata dal 1° giugno al 30 novembre dell'anno di domanda ma con la modifica dello stesso DM del 30 marzo scorso, l'intervallo temporale di controllo va dal 15 maggio al 30 novembre. Quindi, in caso di adesione a ECO4 nel 2023, una coltura raccolta prima dell'inizio dell'intervallo temporale suddetto non verrà tenuta in conto ai fini del rispetto dell'impegno all'avvicendamento.

**25. Si chiede se questo piano colturale rispetta ECO4: nell'ottobre 2022 semina di frumento da insilato trinciato nella prima settimana di giugno 2023, a cui segue immediatamente la semina di mais da insilato di secondo raccolto con trinciatura a novembre 2023, a cui segue la semina di frumento da insilato trinciato a giugno 2024, e poi la semina di mais da insilato di secondo raccolto, e così via, applicando per tutto la difesa integrata.**

Sì. Considerando l'alternanza delle colture, il periodo di permanenza in campo e i trattamenti fitosanitari effettuati, il piano colturale proposto rispetta gli impegni previsti da ECO4.

**26. Soddisfa l'impegno di avvicendamento di ECO4 lo schema di rotazione che prevede mais di primo raccolto e poi panico, da ripetere anche l'anno successivo?**

Lo schema di rotazione indicato soddisfa l'impegno all'avvicendamento previsto da ECO4 solo se assicura la permanenza in campo del panico per almeno 90 giorni, consentendo allo stesso di configurarsi almeno come coltura secondaria, in quanto le colture di copertura non consentono di ottemperare all'obbligo dell'avvicendamento (art. 20, comma 1 del DM 660087 del 23 dicembre 2022) e non è possibile accedere a ECO4 con una monosuccessione, neanche di colture da rinnovo. Si rammenta, inoltre, che per valere ai fini di ECO-4 le colture devono comunque essere presenti in campo nel periodo fissato ai fini del controllo del rispetto dell'avvicendamento dall'art. 20, comma 1, lettera a) del DM 660087 del 23/12/2022.



**27. Soddisfa l'impegno di avvicendamento di ECO4 lo schema di rotazione: nell'autunno 2022 semina di triticale raccolto nell'estate del 2023, nell'autunno 2023 cover crops e nella primavera 2024 semina di soia. L'avvicendamento è soddisfatto?**

Posto che le colture di copertura non consentono di ottemperare all'obbligo dell'avvicendamento (art. 20, comma 1 del DM 660087 del 23 dicembre 2022), lo schema di rotazione proposto si configura come un avvicendamento tra un cereale nel 2023 (triticale raccolto dopo il 1° giugno) e una coltura da rinnovo nel 2024 (soia seminata e raccolta nel corso dell'anno) e pertanto soddisfa l'impegno all'avvicendamento previsto in ECO4.

**28. Soddisfa l'impegno di avvicendamento di ECO4 la rotazione fra grano duro e loietto?**

ECO4 prevede che venga inserito nel ciclo di rotazione, per la medesima superficie, almeno una coltura leguminosa o almeno una coltura da rinnovo. Pertanto, la rotazione proposta non soddisfa l'impegno di avvicendamento di ECO4, essendo il loietto una foraggera graminacea.

**29. Se nel 2023 accedo a ECO4, poiché in quest'anno è prevista una deroga all'osservanza della BCAA 7, non sono soggetto a tale norma?**

Chi accede ai pagamenti dell'ecoschema non usufruisce della deroga temporale all'osservanza della BCAA 7 (dal momento che tale norma è pertinente per questo intervento), che deve pertanto essere obbligatoriamente rispettata; ma solo sulle superfici pagate dall'ecoschema e non su tutta la superficie dell'azienda.

**30. Un agricoltore con un'azienda inferiore a 10 ettari, e che pertanto è esonerato dalla BCAA 7, se aderisce a ECO4 può praticare una monosuccessione di mais o di soia oppure deve cambiare comunque genere botanico?**

Sebbene esonerato dall'osservanza della BCAA 7, l'agricoltore che faccia domanda per l'ECO4 non può mai praticare la monosuccessione.

**31. Le aziende che ogni anno destinano la totalità o comunque oltre il 75% delle superfici a seminativo a colture foraggere e/o a leguminose o a terreni lasciati a riposo, e che quindi sono esentate dagli obblighi delle BCAA 7, possono ricevere il pagamento previsto per ECO4?**

Per le aziende in questione, esonerate dall'osservanza della BCAA 7, le superfici destinate per almeno 2 anni a colture pluriennali, erbe e altre piante erbacee da

foraggio o terreni a riposo assolvono *ipso facto* l'impegno all'avvicendamento previsto da ECO4. Nella superficie aziendale a seminativo sulla quale non vengano eventualmente rispettate le condizioni sopra indicate, si applica l'impegno all'avvicendamento almeno biennale di ECO4 con obbligo di inserire nel ciclo di rotazione, per la medesima superficie, almeno una coltura leguminosa, o almeno una coltura da rinnovo.

**32. Si possono cumulare i pagamenti dell'ecoschema 4 con quelli dell'ecoschema 5, ovviamente sulle superfici a seminativo?**

Sì, ma la possibilità di cumulare i pagamenti di ECO4 con quelli di ECO5 vale solo per le superfici a riposo; per cui le superfici a riposo mantenute con una copertura dedicata con piante di interesse apistico ai fini di ECO5 possono accedere anche a ECO4 (rispettandone ovviamente i relativi impegni).

<b>ECOSHEMA 4</b>	
Cumulabilità con altri ecoschemi	Con riferimento ai <u>seminativi</u> è cumulabile con ECO5.
Titoli	NON è necessario possedere titoli per aderire all'ECO4.
BCAA e CGO pertinenti	<p>BCAA 3 – Divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante.</p> <p>BCAA 7 – Rotazione delle colture nei seminativi, ad eccezione delle colture subacquee.</p> <p>CGO 7 – Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE: articolo 55, prima e seconda frase.</p>
Beneficiari	Agricoltori in attività e Gruppi di agricoltori in attività.